DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 2

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

Versione in vigore dal 16 agosto 1994, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
Estremi	Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-1994/art-2-disposizioni-relative-agli-enti-locali-che-non-versino-in-situazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it